(N. 35-A, 254-A e 400-A-bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE AGGIUNTIVA DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

(RINVIATI ALLA COMMISSIONE IL 18 GIUGNO 1956)

Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (N. 35)

d'iniziativa del Senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1953

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolameto (N. 254)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1953

E

Adeguamento del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (N. 400)

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, MOLÈ, GAVINA, PICCHIOTTI, MINIO, NEGRI e GRAMEGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1954

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1956

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1599)

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge nn. 35, 254 e 400, recanti modifiche a disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, si trovavano già in stato di relazione innanzi all'Assemblea, sulla base del testo proposto dalla 1ª Commissione, allorchè la Corte costituzionale, con la sua prima sentenza (sentenza n. 1, depositata il 14 giugno 1956), dichiarava la illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 113 del detto testo unico.

Comunicata detta sentenza in copia al Senato con lettera della stessa data del deposito di essa in Cancelleria, nella seduta del Senato del 18 giugno 1956 fu disposto il rinvio dei suindicati disegni di legge dall'Assemblea alla 1ª Commissione, per nuovo esame in relazione alla ripetuta sentenza.

Nel frattempo sono state pronunziate altre sentenze dalla Corte costituzionale, sempre attinenti al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, la sentenza n. 2 in relazione all'articolo 157, la sentenza n. 8 in relazione all'articolo 2, la sentenza n. 9 in relazione all'articolo 18, la sentenza n. 10 in relazione all'articolo 163, la sentenza n. 11 in relazione agli articoli 164 a 176.

Delle dette sentenze quelle pronunziate in relazione all'articolo 157 ed agli articoli dal 164 al 176 diedero occasione al Governo di presentare il disegno di legge n. 1676, concernente le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica, disegno di legge che il Senato ha recentemente approvato. Stante la identità di oggetto devono quindi aversi per soppressi gli articoli dal 18 al 25 del testo unificato proposto dalla 1ª Commissione, rinviato come sopra all'esame della stessa.

Entro l'ambito delle altre disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza in relazione alle quali ebbe a pronunziarsi la Corte costituzionale, il riesame del proprio testo è stato dalla 1ª Commissione attuato secondo l'ordine stesso in cui gli articoli che interessano si susseguono nel testo unico.

È venuto quindi dapprima in esame l'articolo 2.

La Corte, con la sentenza n. 8, dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'articolo 2, in relazione con gli articoli 77 e 21 della Costituzione, considerando che i provvedimenti da esso previsti hanno carattere di atti amministrativi, adottati dal Prefetto nell'esercizio dei compiti del suo ufficio e « strettamente limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso, e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico ».

Questa interpretazione data all'articolo 2 dalla Corte costituzionale è la stessa avuta di guida dalla Commissione, nel modificare la formula dell'articolo 2.

Si volle infatti che risultasse in modo espresso che i provvedimenti indifferibili ai sensi del detto articolo sono conferiti al Prefetto « limitatamente al periodo di sussistenza » delle esigenze di urgenza e di grave necessità pubblica, e « con l'osservanza dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico ».

Dopo l'articolo 2, altro articolo sul quale ha avuto occasione di pronunziarsi la Corte è l'articolo 18.

La stessa ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativamente ad esso proposta, in relazione all'articolo 17 della Costituzione. Si era creduto infatti di rilevare che non facendo l'articolo 17 della Costituzione menzione di pena alcuna per i promotori della riunione in luogo pubblico che non abbiano dato il preavviso, tale menzione illegittimamente si troverebbe prevista nell'articolo 18 del testo unico.

Esclusa dunque la incostituzionalità, la 1ª Commissione ha ritenuto che il detto articolo 18 possa rimanere nella formula da essa proposta, se anche nella stessa si trovi, come nel testo originario, menzione delle sanzioni contro coloro che contravvengono all'obbligo del preavviso, come all'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Autorità.

Segue nell'ordine suddetto l'articolo 113, che è quello che formò oggetto della sentenza n. 1 della Corte, la cui pronunzia determinò, come si è premesso, la restituzione dei disegni di legge in questione alla 1ª Commissione.

Il detto articolo — giova rammentarlo — prescrive la licenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza per la distribuzione e affissione di scritti e disegni ovvero per l'uso di mezzi lu-

minosi o acustici per comunicazioni al pubblico.

La Corte, dichiarando la illegittimità dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del menzionato articolo, considerò che nel medesimo nessuna determinazione si rinviene nel senso di vincolare il potere dell'autorità di Pubblica Sicurezza ivi previsto al fine di impedire fatti che siano costitutivi di reati, o che secondo ragionevoli previsioni potrebbero provocarli: cosicchè — osservò la Corte — alla detta autorità vengono ad essere attribuiti poteri discrezionali illimitati, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità, o di prevenzione di reati.

La 1ª Commissione aveva avvertito per le stesse ragioni la illegittimità dell'articolo 113 del testo unico, e nel proporre un nuovo testo di detto articolo nel quale alla licenza subentra l'obbligo del preavviso da darsi all'autorità, intese subordinare gli eventuali divieti da parte di questa, ovvero le prescrizioni di modalità e di tempo, alla sussistenza di « comprovati motivi di sicurezza, moralità o incolumità pubblica ».

Esiste dunque perfetta conformità di pensiero tra la pronunzia resa successivamente dalla Corte costituzionale, e la risoluzione in anticipo adottata dalla 1ª Commissione nel modificare l'articolo 113 del testo unico.

È inoltre da notare che la dichiarazione di incostituzionalità pronunziata dalla Corte non si estende al 5° comma dell'articolo 113. Pertanto la Commissione ha ritenuto di poterlo ripristinare riproducendolo nel testo da essa formulato, con una dicitura più appropriata, facendone il penultimo comma del nuovo testo, del tenore seguente: « Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalle competenti autorità municipali, in conformità alle norme vigenti in materia ».

Da ultimo, si incontra l'articolo 163 del testo unico, sul quale la Corte si è pronunziata, dichiarando peraltro infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente al medesimo proposta.

Il citato articolo prevede la traduzione con foglio di via obbligatorio come conseguenza di una sentenza dell'autorità giudiziaria, anzi come conseguenza di una pena scontata. Ora la Corte ha osservato che, non trattandosi di traduzione come conseguenza di un provvedimento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, la disposizione dell'articolo 163 è legittima al pari di quella dell'ultimo comma dell'articolo 157, col quale è collegata.

Identico era stato il pensiero della 1ª Commissione, la quale non aveva visto alcun motivo per modificare o tanto meno sopprimere la disposizione dell'articolo 163 del testo unico.

Riassumendo, si deve concludere che il testo unificato proposto dalla Commissione in relazione ai disegni di legge nn. 35, 254 e 400, recanti modifiche al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, può rimanere immutato, salvo l'aggiunta di un comma al testo dell'articolo 113 nella nuova formulazione della Commissione, riproducente come sopra il 5° comma del testo originario, con la dizione dianzi specificata.

Con questa aggiunta nel testo dell'articolo 16 del testo unificato proposto dalla Commissione, e con la soppressione per le ragioni anzidette dal testo medesimo degli articoli 18 e seguenti, si ritiene che esso meriti l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*.

EMENDAMENTO AL TESTO DELLA COMMISSIONE

Nella nuova formulazione dell'articolo 113 del testo unico, contenuta nell'articolo 16 del testo proposto dalla Commissione, inserire, come penultimo, il seguente comma:

« Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalle competenti autorità municipali, in conformità alle norme vigenti in materia ».